Cassazione civile sez. I, 29/04/2026, n. 11638

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13022/2025 R.G.

proposto da

Ve.Fe., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Marciano

-ricorrente-

Contro

Ministero Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, Prefettura di Pavia in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimati-

avverso il decreto del Giudice Di Pace di Pavia n. 1607/2024 depositato il 10/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

Considerato che

Con provvedimento del 9.5.2025 il giudice di pace di Pavia respingeva l'impugnazione proposta da

Ve.Fe. avverso il decreto di espulsione del 12/06/24, emesso dal Prefetto della provincia di Pavia.

Il giudice di pace rilevava che dagli atti di causa non erano emersi elementi in grado di inficiare la legittimità del provvedimento di espulsione.

Riteneva che fosse ininfluente ai fini del decidere la circostanza che il ricorrente avesse contratto matrimonio e che sin dal periodo di fidanzamento si fosse preso cura dei figli di quest'ultima ed avesse provveduto al sostentamento di questo nucleo familiare così per quanto riguarda la sua vita familiare e società dal momento che nel foglio notizie veniva dichiarato dal ricorrente di non convivere con alcuno.

Osservava per quanto attiene alle ulteriori doglianze che il provvedimento di espulsione era motivato ed aveva vagliato ogni situazione del ricorrente palesata dal foglio notizie dal quale era chiaro che il ricorrente non aveva mai chiesto il rilascio di un documento a sua protezione.

Rilevava poi che i trascorsi penali dell'opponente non consentivano di emettere un qualsivoglia permesso di soggiorno.

Avverso tale provvedimento Ve.Fe. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non ha resistito con controricorso il Ministero degli Interni.

Considerato che

Con il primo motivo si denuncia la violazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.- in relazione all'art. 19 comma 2 D.L. 286/98, D.Lgs. 25/08 per avere il Gdp dato rilievo unicamente ai dati riportati nel foglio notizie senza tenere conto del matrimonio contratto con cittadina italiana in data 04/10/24 in ordine al quale era stato depositato con memoria del 27/11/24 il relativo certificato.

Con un secondo motivo si lamenta violazione di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio per avere il giudice di pace fatto riferimento a precedenti penali del ricorrente dei quali però non vi è alcuna traccia, né menzione nella memoria del resistente.

Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del restante.

Conviene, innanzi tutto, ricordare, che l'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce in via generale i divieti di espulsione e di respingimento e detta le disposizioni in materia di categorie vulnerabili.

In particolare l'art. 19 c.2 lettera c) sancisce l'inespellibilità dello straniero coniuge di cittadina italiana. Peraltro il vincolo matrimoniale e soprattutto la convivenza e la costituzione di un nucleo familiare, ove allegati e provati determinano l'ulteriore causa d'inespellibilità derivante dalla violazione dell'art. 8 Cedu che permane anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023.

In particolare, l'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal D.L. n.20/2023 poi conv.in L. n.50/2020, non contiene più l'espresso riferimento alla violazione del diritto alla vita privata e familiare. Permane tuttavia l'obbligo contenuto nell'art. 5.c.6 D.Lgs. n. 286 del 1998 per lo Stato italiano di rispettare le Convenzioni internazionali sui diritti umani cui si sia vincolato mediante adesione. Al riguardo è stato di recente affermato che l'art. 19 c.1.1. pur avendo abrogato il diretto riferimento ai legami familiari, impone all'interprete, in attuazione dei principi costituzionali e dell'art. 8 CEDU, il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, già fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art.5, comma 6, del D.Lgs. 286 del 1998 (Cass. n.11713/2025, in motivazione; Cass. n. 12768/2025; Cass. n. 18551/2025).

Seguendo il medesimo ordine di idee, Cass. n. 28104/2025 ha ribadito che l'attuale testo dell'art. 19 del D.Lgs. n.286/1998, pur non contenendo più un esplicito divieto di respingimento qualora l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, mantiene comunque l'inespellibilità ove ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico, vale a dire il necessario rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Più di recente, con la sentenza n. 29593/2025 con cui questa Corte si è espressa compiutamente nell'esercizio della propria funzione nomofilattica in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.c. e, all'esito di una completa ricostruzione del principi costituzionali ed unionali, dell'evoluzione normativa nazionale e dei maggiori arresti giurisprudenziali delle Corti Europee, della Corte Costituzionale e della Corte di legittimità in tema di tutela della vita privata e familiare, è stato affermato che "In sintesi, il comma 1.1. dell'art. 19 del testo unico, nella parte superstite dopo l'intervento abrogativo, continua a vietare il respingimento, l'espulsione o l'estradizione di una persona verso altro Stato, "qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6" del medesimo D.Lgs. (nel testo risultante dal decreto-legge n. 130 del 2020, convertito nella legge n. 173 del 2020), che sono gli obblighi "costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

Tra questi ultimi risaltano gli obblighi di conformazione ai precetti della Convenzione Edu, le cui norme funzionano notoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato di conformità dell'ordinamento interno alla Carta repubblicana.

È stato, quindi, conclusivamente affermato che "La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole"

Nel caso in esame il gdp ha respinto l'opposizione all'espulsione ritenendo irrilevanti ai fini in esame l'intervenuto matrimonio con un cittadina italiana e la circostanza che il medesimo si fosse fatto carico da tempo ancor prima della formalizzazione del vincolo, del mantenimento del nucleo familiare che si era costituito riconoscendo valenza probatoria unicamente ai dati contenuti nel foglio notizie in relazione al quale va osservato in primo luogo che lo stesso non costituisce un documento congegnato a fini certificativi della verità delle dichiarazioni del migrante raccolte tramite la sua intervista ed assume una valenza meramente indiziaria delle notizie offerte dall'intervistato in quella sede.

Inoltre lo sbarramento della casella del foglio notizie, peraltro riferibile al periodo precedente al matrimonio, rappresenta un profilo che non esclude la convivenza effettiva come allegata.

Il provvedimento qui impugnato ha omesso ogni verifica in presenza di uno specifico vincolo familiare ed ha fondato il suo convincimento unicamente oltre che sulla mancanza di un titolo che giustificasse la presenza del ricorrente sul territorio nazionale anche sui suoi trascorsi penali dei quali non vi è traccia non solo nel decreto di espulsione ma neppure nella memoria di costituzione della Prefettura debitamente trascritta nel ricorso in ossequio al principio di specificità.

La motivazione è radicalmente carente e al di sotto del minimo costituzionale sia per quanto riguarda la convivenza effettiva che come si è detto non è stata accertata sia con riguardo alla pericolosità sociale per la quale non vengono esplicitate le ragioni su cui il giudice di pace ha fondato la sua valutazione in alcun modo illustrate

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto e la decisione va cassata e rinviata al Giudice di pace di Pavia, nella persona di altro magistrato, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il restante, cassa la decisione impugnata e rinvia al Giudice di pace di Pavia, nella persona di altro magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma il 26 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2026.